

sto scritto diviso in tre libri purtroppo è ancora inedito, pur meritando maggior attenzione già anche pel motivo, che l'autore apparteneva al circolo degli umanisti, i quali nella loro grande maggioranza stavano indifferenti di fronte alle questioni conciliari.

Di Piero del Monte si conserva anche un altro interessante lavoro, nel quale egli si occupa minutamente del primato e della relazione del papa col concilio.¹ Fra altro ivi si svolge il principio, che la convocazione dei concilii ecumenici spetta al papa o ai suoi legati e che se non si verifica questa condizione non si ha più che fare con un concilio, ma bensì con un conciliabolo. Al papa soltanto spetta pure la presidenza del concilio. È trattata in modo particolarmente minuto la questione molto dibattuta della superiorità del concilio e della deponibilità del papa. « In uno scisma », insegna il del Monte, « nel caso che siavi dubbio chi sia il papa legittimo, può e deve agire il concilio, ma ciò non è permesso contro il pontefice legittimo. Anche se il papa dà scandalo alla Chiesa o produce scompigli », dice il canonista bresciano, « non si dà alcun tribunale, che possa chiamarlo a render ragione, » poichè egli è il pastore, il concilio, il gregge. Confesso però », pensa poi il del Monte, « che sarebbe da lodarsi il papa, se in tal caso egli per umiltà si purgasse dalle accuse e si sottoponesse al concilio; ma se nol vuol fare, certamente non vi può essere costretto: di possibili falli egli è responsabile solo a Dio Signore ». In seguito il Monte precisa la relazione del papa col concilio nella massima, che, in virtù de' suoi pieni poteri, il capo della Chiesa, se esista una causa giusta, possa sciogliere un concilio canonicamente riunito, e lo deduce da questo, che il concilio ecumenico riceve la forza di vincolare e l'autorità dal papa, il quale sta sopra la Chiesa e il concilio.² Se è al governo un vero pontefice, secondo le dimostrazioni del Monte, il concilio non può immischiarsi in ciò, che è riservato al capo supremo della Chiesa, e per dar fondamento a questo principio si accenna, che nel caso opposto si avrebbero nella Chiesa due basi giuridiche³ indipendenti a vicenda, la quale posizione è eretica.

*Malis enim volumus res illa exposceret; sed contra illos tantum, qui cum univ-
ersam quandam ac speciem reformationis prae se ferant in quibusdam regnis
atque provinciis tanquam sacre leges recipiantur, custodiuntur atque obser-
vantur. Adversus hos nobis est pugna.* Cod. lat. Vatic. 2694, f. 299: Biblio-
teca Vaticana.

¹ Stampato presso ROCCABERTI. *Bibl. Pontif.* (Romae 1698) XVIII, 101 ss.
Quanto al titolo v. FABRICIUS loc. cit. 255.

² Monte qui esclude solo il caso d'eresia (loc. cit. 123).

³ Loc. cit. 129.

⁴ Così tradurrei *principia*.